XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2551

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Nuove norme in materia di pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari

Presentata il 26 aprile 2007

Onorevoli Colleghi! — Gli studenti che si iscrivono all'università sono tenuti al pagamento delle tasse universitarie. L'ammontare complessivo delle tasse stesse può variare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di iscrizione (tempo pieno o tempo parziale) o la situazione economica del nucleo familiare.

La presente proposta di legge tiene conto della situazione economica del nucleo familiare. Generalmente le università, ciascuna nell'ambito della propria autonomia, adottano come criterio di valutazione delle condizioni economiche i criteri dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

Una volta accertata e certificata la situazione economica del nucleo familiare lo studente ha due opzioni:

a) fare domanda per una borsa di studio dell'ente per il diritto allo studio

universitario (EDISU) nella regione competente per territorio, che comporta, nel caso di accertata idoneità, l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie;

b) richiedere l'inserimento in una delle differenti fasce contributive.

La borsa di studio dell'EDISU viene assegnata in base a due criteri: la situazione economica (con certificazione ISEE) e il merito negli studi universitari. Nella fattispecie, lo studente che rientra (sulla base della situazione economica) nella graduatoria dei vincitori o degli idonei alla borsa di studio è esonerato totalmente dal pagamento delle tasse. Nei casi in cui non vi siano questi presupposti, lo studente è tenuto a pagare regolarmente le tasse, il cui importo è calcolato sulla base del reddito equivalente, quale indicatore della propria condizione economica, valutata in

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

funzione della natura e dell'ammontare del reddito del « nucleo familiare convenzionale » cui esso appartiene, della sua ampiezza e della relativa situazione patrimoniale.

In base a tale valutazione le università fissano un valore minimo e massimo delle rette, in relazione alle fasce di reddito dello studente.

Nella vita di ognuno possono verificarsi eventi particolari (come la scomparsa di un genitore) che purtroppo incidono negativamente sul reddito familiare. Lo studente che sia stato inserito nella fascia contributiva corrispondente al valore del reddito dichiarato, qualora dovesse retrocedere di «fascia reddituale », a causa dei

predetti eventi imponderabili, usufruirebbe della riduzione della relativa tassa al momento dell'iscrizione all'anno accademico successivo.

Nella fattispecie, la presente proposta di legge (in linea con le politiche a favore dei giovani, nei confronti dei quali sono state intraprese iniziative legislative che prevedono l'istituzione di un « fondo speciale » a garanzia di prestiti d'onore per l'iscrizione e il completamento degli studi universitari) intende garantire allo studente la possibilità di ottenere, al momento dell'iscrizione all'anno accademico successivo, uno sgravio della tassa universitaria determinato dal ricalcolo della somma versata l'anno precedente.

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

- 1. Qualora lo studente universitario sia vittima di eventi che comportano una diminuzione del reddito familiare, in sede di versamento per l'anno accademico successivo usufruisce di uno sgravio determinato dal ricalcolo della tassa di iscrizione e del contributo universitario versati nell'anno precedente.
- 2. Entro se mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a integrare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, per adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.



€ 0,30

15PDI.0026610